

ATTO N. 143/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento Interno


SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3
(Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale
e istituzionale del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.)”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 22 settembre 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 settembre 2010




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22 settembre 2010 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del Regolamento Interno, l'atto n. 143.

Ha deliberato, all'unanimità dei presenti e votanti, apportando una modifica, i singoli articoli, n. 4, di cui consta la legge.

Inoltre ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Olivier Bruno Dottorini, ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini , concernente: Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.9.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 143);

UDITA la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 143/BIS);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;

ATTESO pertanto che è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione Consiliare permanente;

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno;

con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZITIVA DEL CONSIGLIERE DOTTORINI	TESTO APPROVATO I DALLA COMMISSIONE CONSILIARE
Art. 1 (Sostituzione dell'art. 18)	Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)
<p>1. L'articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)), è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>"18 (Composizione e durata).</i></p> <p><i>1. Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.</i></p> <p><i>2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.</i></p> <p><i>3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato il Consiglio regionale procede all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio</i></p>	<p>1.</p> <p style="text-align: center;">idem</p> <p style="text-align: center;"><i>"Art. 18 (Composizione e durata)</i></p> <p>1.</p> <p style="text-align: center;">idem</p> <p>2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.</p> <p>3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i</p>



<p><i>tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.</i></p> <p><i>4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi".</i></p>	<p><i>nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.</i></p> <p>4.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 2 (Modificazioni all'art. 24)</p>	<p>Art. 2 (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. n. 3/2000)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "otto".</p>	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci".</p>
<p>Art. 3 (Sostituzione dell'art. 25)</p>	<p>Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. n. 3/2000)</p>
<p>1. L'articolo 25 della l.r. n. 3/2000, è sostituito dal seguente:</p> <p>"25 (Funzioni)</p> <p>1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad</p>	<p>1.</p> <p>idem</p> <p>"Art. 25 (Funzioni)</p>



<p><i>esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.</i></p> <p><i>2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.</i></p> <p><i>3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato.</i></p> <p><i>4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.</i></p> <p><i>5. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.</i></p> <p><i>6. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni".</i></p>	<p><i>2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.</i></p> <p><i>3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM..</i></p>
<p>Art. 4 (Norma finale)</p>	<p>Art. 4 (Norma finale)</p>
<p>1. La disposizione di cui all'articolo 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla</p>	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla</p>



data di entrata in vigore della presente legge.	data di entrata in vigore della presente legge.
---	---